DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 21/2019/A

ANNULLAMENTO, IN VIA DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 205/2018/A

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1049^a riunione del 22 gennaio 2019

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 6-bis, 21-octies e 21-nonies;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità (di seguito: Regolamento del personale) e, in particolare, gli articoli 36 e 37;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A):
- le deliberazioni dell'Autorità 5 aprile 2018, 201/2018/A, 202/2018/A, 203/2018/A e 204/2018/A, recanti determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell'Autorità, per l'anno 2017;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018 205/2018/A, recante "Promozioni nella qualifica di Direttore conseguenti agli esiti del processo valutativo 2017" (di seguito: deliberazione 205/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1gennaio 2019 31 dicembre 2019.

VISTI INOLTRE:

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 5 settembre 2018;
- il parere reso dai Consiglieri giuridici in data 14 gennaio 2019.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36, comma 1, del Regolamento del personale, con riferimento ai dirigenti, stabilisce, tra l'altro, che le promozioni hanno luogo con decisione dell'Autorità, per la qualifica immediatamente superiore;
- l'articolo 37, comma 1, del Regolamento del personale, stabilisce, tra l'altro, che le promozioni alla qualifica di Direttore Centrale e di Direttore sono disposte dall'Autorità, rispettivamente tra i Direttori e i Direttori Aggiunti;
- con deliberazione 205/2018/A, il Collegio dell'Autorità, a conclusione del processo valutativo di tutto il personale per l'anno 2017 ha disposto, su proposta del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (DAGR) la promozione di quattro dirigenti dalla qualifica di Direttore Aggiunto alla qualifica di Direttore, con effetti giuridico-economici a far data dal primo maggio 2018, in base ai meriti e requisiti di professionalità e tenuto conto delle posizioni organizzative ricoperte;
- avverso la suddetta deliberazione 205/2018/A un dirigente dell'Autorità ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente, eccependo vizi di legittimità della procedura valutativa in questione e del relativo provvedimento conclusivo;
- il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato, nella sua relazione del 5 settembre 2018, la sussistenza di un "vizio procedurale", evidenziando un "possibile conflitto di interessi" di cui all'articolo 6-bis della legge 241/90 in capo al Direttore DAGR, proponente le promozioni in questione, il quale pur astrattamente legittimato dal combinato disposto della deliberazione 177/2015/A e dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, è risultato, poi, uno dei destinatari delle promozioni di cui alla deliberazione n.205/2018/A;
- i Consiglieri giuridici dell'Autorità, investiti della problematica dal Collegio dell'Autorità insediatosi il 30 agosto 2018, hanno anch'essi rilevato, con parere reso in data 14 gennaio 2019, il medesimo possibile "vizio procedurale" per conflitto di interessi nell'assunzione della deliberazione 205/2018/A, potendosi dedurre la violazione dell'articolo 6-bis della legge 241/90, come in effetti dedotto nel richiamato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impregiudicati lo stretto collegamento logico e funzionale tra il processo valutativo riguardante tutto il personale e il merito delle valutazioni effettuate con la deliberazione 205/2018/A;
- nel parere sopra richiamato, i Consiglieri giuridici hanno, altresì, segnalato con riferimento al rilevato vizio di legittimità della deliberazione 205/2018/A, la facoltà per l'Autorità di esercitare il proprio potere di annullamento, in via di autotutela.

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e motivazioni esposte nella relazione del Collegio dei revisori dei conti e nel parere reso dai Consiglieri giuridici evidenzino la sussistenza di elementi di un conflitto di interessi idoneo ad inficiare la legittimità della procedura e della conseguente deliberazione 205/2018/A per violazione dell'articolo 6-bis, della legge 241/1990 e, più in generale, del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- debbano trovare prioritaria tutela le esigenze di pubblico interesse inerenti la legittimità e correttezza dell'azione e degli atti dell'Amministrazione, nella fattispecie, peraltro, già poste in discussione dal pendente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nella fattispecie medesima, tali esigenze siano in grado di prevalere rispetto a quelle di tutela dell'affidamento dei privati alla certezza e stabilità degli effetti del provvedimento in questione;
- gli elementi emersi e le argomentazioni fornite dal Collegio dei revisori e dai Consiglieri giuridici supportino adeguatamente la decisione del Collegio a rimuovere il provvedimento viziato, esercitando, a tale fine, la potestà, di cui all'articolo 21-nonies, della legge 241/90, di annullamento, in via di autotutela, della deliberazione 205/2018/A;
- rispetto all'interesse dell'Autorità a rimuovere il provvedimento viziato non si
 configurino contrapposte posizioni di affidamento dei dipendenti destinatari delle
 promozioni di cui alla deliberazione 205/2018/A, poiché come evidenziato dai
 Consiglieri giuridici nel loro parere il presente annullamento d'ufficio interviene
 a pochi mesi dalla produzione degli effetti della deliberazione rimossa in
 autotutela, oltre che a seguito di una impugnativa della medesima deliberazione,
 in sede straordinaria, di cui era nota la proposizione

DELIBERA

- di annullare, in via di autotutela, la deliberazione dell'Autorità 205/2018/A;
- di dare mandato al Segretario Generale per le azioni a seguire;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini